

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2329/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante quattordicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (**), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,.

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2375/91 (**), fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, a decorrere dalla campagna 1992/1993 i prezzi d'orientamento dei vini da tavola spagnoli sono fissati allo stesso livello dei prezzi comuni e che pertanto non è più necessario differenziare gli importi delle restituzioni applicabili in Spagna e nel resto della Comunità;

considerando che una restituzione all'esportazione è concessa per i vini di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 che superano i quantitativi normalmente vinificati, determinati conformemente al medesimo articolo; che il pagamento di una restituzione colloca tali vini, sul mercato mondiale, in una situazione competitiva troppo vantaggiosa rispetto a quella dei vini da tavola;

che, per salvaguardare gli sbocchi dei vini da tavola, occorre escludere dal beneficio delle restituzioni all'esportazione i vini di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 646/86, la concessione delle restituzioni per l'ex Jugoslavia è limitata al 31 agosto 1992; che permangono prospettive di smaltimento di vini da tavola su taluni di tali mercati; che è opportuno mantenere la possibilità di concedere restituzioni per detti mercati anche dopo la scadenza del termine citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

(*) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

(*) GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 15.